

FAQ

Avvertenza: Le presenti FAQ non hanno alcun valore normativo e tanto meno integrativo dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale G07030 del 22/05/2026. Non possono essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria, e non possono costituire neppure atti d'interpretazione autentica. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi, e non vincolano in alcun modo l'amministrazione procedente.

1) I SOGGETTI PROMOTORI POSSONO ESSERE ASSOCIAZIONI?

Ai sensi dell'art.4, comma 5, delle Linee Guida, il soggetto promotore può essere costituito come associazione, ad esclusione delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore. In ogni caso, la costituzione in forma di associazione non beneficia, in sede di valutazione della domanda, del punteggio di dieci punti previsto dall'art.10 dell'Avviso al criterio "forma giuridica, composizione numerosità", aspetto valutativo 1).

2) IL PROGRAMMA DI RETE PUÒ ESSERE CONCENTRATO SOLTANTO IN UN'AREA DI INTERVENTO?

L'art.8 dell'Avviso non prevede preclusioni in tal senso. Resta inteso che un programma le cui azioni sono concentrate in un'unica Area deve trovare adeguata giustificazione in relazione alla specificità del territorio e/o del soggetto promotore. In caso contrario potrebbe scontare un punteggio minore in sede di valutazione.

3) MANAGER DI RETE

a) Il Manager può essere un retista?

No. Ai sensi dell'art.9, comma 8 lett.b) dell'Avviso, l'incarico di Manager è incompatibile con la partecipazione al soggetto promotore sia in qualità di titolare attività economica su strada, sia in qualità di presidente/legale rappresentante.

b) Manager sprovvisto di partita I.V.A.

La persona fisica che ricopre il ruolo di Manager di rete, se sprovvisto di partita I.V.A., potrebbe, alternativamente:

- emettere ricevuta per compenso occasionale, nel caso in cui la prestazione non è svolta con carattere di abitudine e prevalenza;
- essere dipendente di un CAT o di un CSA: in analogia con tale previsione (art.9, comma 3, dell'Avviso) può anche essere un dipendente o un componente di una società, a condizione che dalla visura camerale della stessa risulti, tra le attività denunciate al registro imprese, quella di "assistenza o consulenza alle imprese" (o dizioni similari).

c) Curriculum idoneo

Se la spesa relativa al Manager è stata inserita nella scheda finanziaria della domanda di finanziamento, l'eventuale valutazione relativa all'insussistenza dei requisiti di cui all'art.9 da parte del Nucleo, comporterà esclusivamente la mancata attribuzione del relativo punteggio (fino a 15 punti). Se all'esito della valutazione complessiva, il programma dovesse comunque essere ammesso a finanziamento, l'amministrazione regionale inviterà formalmente il soggetto promotore - per il tramite del soggetto beneficiario - a sostituire il Manager designato nella domanda o a riformulare la scheda finanziaria decurtando la relativa spesa.

d) Corsi valutabili

L'art.9, comma 7 lett.a) dell'Avviso, non fa riferimento specifico a corsi per "manager di rete", bensì a corsi che attestino un'adeguata conoscenza dei principi economico/contabili, giuridici, di

comunicazione, di marketing territoriale, di management e, più in generale, la conoscenza di tutti gli aspetti che sono coinvolti nella gestione di programmi di rete. Sarà, pertanto, importante allegare il programma dei percorsi formativi attestati nel curriculum del Manager.

4) RETI DI FILIERA

a) Individuazione del Comune beneficiario per le Reti di filiera

Benché l'art.6, comma 3, dell'Avviso, stabilisce che il soggetto beneficiario si identifica nel Comune in cui è presente il maggior numero di attività economiche aderenti al soggetto promotore, restano, comunque, salvi diversi criteri individuati in accordo dai Comuni interessati.

b) Reti di filiera "miste"

Non è possibile costituire reti di filiera cui partecipano attività economiche situate in parte in Comuni Laziali e in parte in Roma Capitale. Ai sensi dell'art.6 dell'Avviso tali reti devono essere costituite da almeno tre Comuni o da almeno tre Municipi, senza possibilità di commistione.

5) LE AZIENDE AGRICOLE PRIVE DI VENDITA DIRETTA MA DOTATE DI SCIA O ALTRO TITOLO PER ATTIVITÀ RICREATIVE, DIDATTICHE, ESPERIENZIALI, VISITE O LABORATORI APERTI AL PUBBLICO VENGONO CONTEGGIATE NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE RETISTE?

Le aziende agricole, oltre a non essere espressamente contemplate, difficilmente si affacciano su vie o piazze urbane, come richiesto dall'art.2 delle Linee guida, In ogni caso, se non esercitano attività di vendita diretta, non possono essere considerate attività economiche su strada. Possono, dunque, far parte della Rete ma non vengono conteggiate ai fini dei limiti previsti dall'art.6 dell'Avviso.

6) ATTIVITÀ ECONOMICHE CON SEDE AL DI FUORI DEL TERRITORIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Vengono conteggiate tra i retisti esclusivamente se hanno un'unità locale aperta al pubblico nel territorio del soggetto beneficiario regolarmente denunciata al Registro delle imprese

7) SCHEDA FINANZIARIA

Al seguente link è disponibile un foglio di calcolo excel per l'esatta quantificazione dei costi diretti, funzionali ed indiretti

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/sviluppo-economico/commercio/reti-imprese>